

**Corte dei conti****Servizio di supporto alla Sezione regionale di Controllo per il Piemonte**Via Roma, 305 - 10123 Torino
Tel. 011.5608611 - Fax 011.5608603

COMUNE DI GERMAGNANO		
Arr. il	23 NOV 2012	
Prot. N.	4286	
Cat.	Class.	Fasc.
Risposto il		

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

All'Organo di revisione

del Comune di **GERMAGNANO**

Oggetto: Bilancio di previsione 2012 - Pronuncia ai sensi dell'art. 1, comma 168 legge 23 dicembre 2005, n. 266.

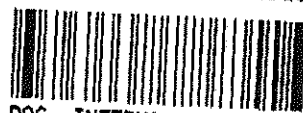
Con riferimento all'oggetto, si invia la delibera n. **362/2012/SRCPIE/PRSE** approvata dal Collegio della Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data **21 novembre 2012**.

Il Funzionario preposto

Dott. Federico Sola



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T95



DOC. INTERNO N.27435251 del 22/11/2012

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. **362**/2012/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Enrica LATERZA	Presidente
Dott.	Gianfranco BATTELLI	Consigliere
Dott.	Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere relatore
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo referendario
Dott.	Walter BERRUTI	Primo Referendario
Dott.	Alessandra OLESSINA	Primo Referendario

Nell'adunanza del giorno 21 novembre 2012

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 10/AUT/2012/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e sul rendiconto dell'esercizio 2011 ed i relativi questionari;

Vista la relazione sul bilancio di previsione per l'esercizio 2012, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Germagnano (TO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il Magistrato Istruttore Giancarlo Astegiano;

Premesso

La legge n. 266 del 2005, all'art. 1, co. 166, 167 e 168 prevede che, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti qualora accertino, anche sulla base delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co.166) *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno"*.

Questo forma di controllo è stata valorizzata ulteriormente dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 che all'art. 6, co. 2, prescrive che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo emergano *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario"* e lo stesso Ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la Sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, nei casi più gravi trasmetta gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica al fine di addivenire alla dichiarazione di dissesto dell'Ente e dal recentissimo D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, in corso di conversione, che ha ulteriormente potenziato la vigilanza sull'adozione delle misure correttive.

Giova precisare che si tratta di un controllo con funzione collaborativa, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive. La natura collaborativa del controllo è evidenziata dalla circostanza che è rimessa all'Ente l'adozione delle necessarie misure correttive; la (potenziata) vigilanza da parte della Sezione regionale sulla loro adozione, da parte degli enti interessati, non fa venir meno la natura collaborativa, trattandosi di attività indispensabile per l'effettività del controllo, nettamente separata dall'attività amministrativa degli enti (Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

La natura collaborativa del controllo in questione suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da irregolarità a queste connesse, o da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà che possono pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto, avuto riguardo alle proprie specifiche condizioni, e alla possibilità che eventuali irregolarità o criticità siano già state superate a seguito, ad esempio, di specifiche misure già adottate.

Va infine precisato che l'esame è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella delibera, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato

Dall'esame della relazione, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dal Revisore dei conti del Comune di Germagnano (TO), relativa al bilancio preventivo dell'esercizio 2012 e dalla successiva istruttoria è emersa la seguente criticità:

l'impostazione del bilancio pluriennale 2012 - 2014 non è tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo del rispetto del Patto di stabilità interno negli anni 2013 e 2014, come previsto dal co. 1 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di Stabilità per il 2012);

A seguito delle verifiche e degli accertamenti preliminari, è stata svolta attività istruttoria nel corso della quale le predette criticità sono state formalmente segnalate al Comune di Germagnano.

Inoltre, considerato che con gli artt. 6 e 16 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono state previste modifiche alla disciplina finanziaria applicabile agli Enti locali già nel corso dell'esercizio 2012, il Magistrato Istruttore ha invitato l'Organo di revisione a verificare l'attuazione da parte dell'Ente delle previsioni contenute nel citato d.l. n. 95, nonché la loro incidenza sugli equilibri di bilancio e sull'osservanza del Patto di stabilità interno, segnalando alla Sezione le eventuali criticità. In particolare, per quanto riguarda l'eventuale riduzione dei trasferimenti, si è chiesto di indicare se agli stessi l'Ente intendesse far fronte con

maggiori entrate ovvero con rimodulazione della spesa, precisando, nel primo caso, quali siano le maggiori entrate e la possibilità del loro effettivo accertamento e, nel secondo caso, se lo stanziamento rimanente fosse sufficiente per far fronte agli impegni già assunti ed a quelli che l'Ente prevedesse di assumere sino al termine dell'esercizio. Inoltre, qualora risultassero sussistenti i presupposti per l'applicazione della previsione contenuta nell'art. 6, comma 17, del citato D.L., si è chiesto di indicare l'ammontare del fondo di svalutazione crediti e della relativa base di calcolo, allegando il parere dell'Organo in relazione all'eventuale esclusione, totale o parziale, di residui attivi dalla base di calcolo utile per la determinazione dell'entità del fondo.

In data 14 novembre 2012 il Sindaco e il Revisore dei conti del Comune di Germagnano hanno trasmesso, congiuntamente, una nota contenente alcuni chiarimenti e depositato alcuni documenti a supporto.

In relazione alle verifiche riferite agli obblighi posti dai citati art. 6 e 16 del d.l. n. 95 del 2012, conv. dalla legge n. 135 del 2012, con la nota del 31 ottobre 2012, il Sindaco e il Revisore dei conti del Comune di Germagnano hanno comunicato che il Consiglio comunale ha approvato la delibera n. 39 in data 24 settembre 2012 avente ad oggetto la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri del bilancio relativo all'esercizio 2012, senza trasmettere copia della delibera e precisare gli interventi adottati in concreto dall'Ente.

A seguito dei chiarimenti forniti dall'Ente e dall'Organo di revisione, il Magistrato Istruttore ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'attivazione della procedura prevista dal co. 168 della legge n. 266 del 2005 in relazione alla questione inerente all'osservanza della disciplina del Patto di stabilità interno ed agli equilibri di bilancio e manovra finanziaria di revisione della spesa ed ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare apposita camera di consiglio per l'esame collegiale della situazione.

Ritenuto

1. L'esame del questionario relativo al bilancio di previsione per l'esercizio 2012 del Comune di Germagnano ha evidenziato che l'impostazione del bilancio pluriennale non prevede il raggiungimento dell'obiettivo del rispetto del Patto di stabilità interno negli esercizi 2013 e 2014, come si evince dalla tabella che segue:

	Anno 2013	Anno 2014
Saldo obiettivo di competenza mista	171.024,19	171.024,19
Percentuale applicata alla media delle spese correnti	15,400	15,400
Entrate correnti (accertamenti)	1.250.511,00	1.255.511,00
Entrate in conto capitale (Incassi)	64.915,00	65.415,00
Spese correnti (Impegni)	1.184.931,00	1.186.375,00
Spese in conto capitale (pagamenti)	64.915,00	65.415,00
Saldo di competenza mista previsto	65.580,00	69.136,00

L'Amministrazione, con la citata nota del 14 novembre 2012, ha comunicato che in sede di bilancio annuale esercizio finanziario 2013, l'Ente *"terrà conto di tutte le possibilità di intervento per cercare di rientrare entro i limiti imposti dalla normativa in vigore"*, senza alcuna ulteriore precisazione.

1.1. Il legislatore ha previsto l'estensione dei vincoli derivanti dall'applicazione del Patto di stabilità Interno ai Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti a partire dall'esercizio 2013 (art. 31, co. 1 della legge 12 novembre 2011, legge di stabilità per il 2012) e il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la circolare n. 5 del 14 febbraio 2012, ha fornito istruzioni operative destinate anche ai Comuni interessati all'applicazione del Patto a partire dal 2013.

Inoltre, a decorrere dal 2014, saranno assoggettate alle regole del patto di stabilità interno le unioni di comuni formate dagli enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

L'assoggettamento degli Enti di minore dimensione alla disciplina del Patto è finalizzata ad assicurare il concorso degli Enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e conformemente agli impegni assunti dal nostro Paese in sede comunitaria

Il bilancio degli Enti tenuti ad osservare la disciplina del Patto di stabilità deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e di spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo (art. 31, co. 18 della citata legge n. 183 del 2012). Al fine di consentire di verificare l'osservanza dell'obbligo in questione, l'Ente è tenuto ad allegare al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del

calcolo del Patto. Il prospetto non ha una semplice funzione dimostrativa delle poste di bilancio, ma è finalizzato all'accertamento preventivo del rispetto del patto di stabilità interno e, pertanto, è da considerare quale documento programmatico che concorre a costituire il bilancio di previsione.

La previsione è stata dettata poiché il rispetto delle regole del Patto costituisce un vincolo all'attività programmatica dell'Ente. Conseguentemente, l'adozione di un bilancio che non sia in linea con la citata indicazione legislativa implica una grave irregolarità finanziaria e contabile alla quale l'Ente è tenuto a porre rimedio con immediatezza.

Considerata la natura programmatica ed autorizzatoria dei bilanci degli Enti locali, i Comuni con popolazione compresa fra 1.001 e 5.000 abitanti sono tenuti in fase di predisposizione del bilancio pluriennale a tenere conto della circostanza che a partire dal 1° gennaio 2013 saranno assoggettati alla disciplina del Patto di stabilità interno e, pertanto, dovranno considerare i vincoli alla dinamica del loro saldo espresso in termini di competenza mista che saranno posti nel biennio 2013-2014, anche predisponendo l'apposito prospetto di verifica degli obiettivi del Patto (sul punto si veda anche la citata Circolare n. 5 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato).

Nel bilancio pluriennale e nel prospetto relativo al Patto di stabilità le previsioni entrata e di spesa devono essere indicate in modo coerente con gli impegni di spesa che l'Ente ha assunto o intende assumere, anche in relazione alla necessaria osservanza del principio di veridicità che deve essere osservato nella predisposizione dei documenti contabili.

Inoltre, in relazione alla gestione delle procedure di spesa, gli Enti non possono trascurare che l'art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, prevede che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa "ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica". Conseguentemente, oltre a verificare l'esistenza della copertura finanziaria (art. 151 del TUEL) è necessario che verifichi la compatibilità della attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno, anche in relazione alla coerenza con il prospetto allegato al bilancio di previsione, indicato sopra. La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa in capo funzionario.

1.2. L'Ente ha confermato, da un lato, che il bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 - 2014 è stato approvato senza tenere conto della disciplina relativa al Patto di stabilità interno e, dall'altro, che in sede di predisposizione del bilancio 2013 cercherà di provvedere all'adeguamento delle previsioni del bilancio pluriennale alla disciplina del Patto di stabilità.

La Sezione prende atto di quanto comunicato dal Sindaco e dal Revisore dei conti dell'Ente ed invita l'Amministrazione comunale di Germagnano a rivedere i programmi di spesa e di entrata al fine di adeguare la gestione finanziaria dell'Ente alle prescrizioni dell'art. 31, co. 1 della legge n. 183 del 2011. Rileva, inoltre, che nel 2013 la differenza prevista fra saldo obiettivo (euro 109.719,94) e saldo previsto in sede di bilancio pluriennale 2012 - 2014 (euro 48.570,00) è elevata (euro 61.149,94) e richiede l'adozione di provvedimenti effettivi di diminuzione della spesa ovvero di incremento delle entrate. In proposito non risulterebbero ammissibili mere variazioni operative che prevedano un semplice scorrimento dei pagamenti delle spese in conto capitale previsti nel 2013 verso esercizi futuri poiché si verrebbe ad arrecare pregiudizio ai soggetti che hanno diritto di ricevere il pagamento e, comunque, si porrebbero in atto comportamenti che possono avere natura elusiva della disciplina del patto di stabilità.

2. In relazione alle verifiche riferite agli obblighi posti dai citati art. 6 e 16 del d.l. n. 95 del 2012, conv. dalla legge n. 135 del 2012, con la nota del 14 novembre 2012, l'Ente ha dichiarato che con la delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stati adottati i provvedimenti previsti dalla citata disciplina legislativa.

2.1. Alla Sezione non è stata trasmessa la delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio e non sono state fornite indicazioni precise in merito ai provvedimenti in concreto adottati e, pertanto, allo stato non è possibile esprimere alcuna valutazione sull'efficacia degli interventi adottati dal Comune di Germagnano.

Riservata ogni successiva verifica, la Sezione invita il Comune di Germagnano ad adottare con immediatezza le previsioni risultanti dal d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

Invita

l'Amministrazione comunale di Germagnano a:

- porre in essere gli atti necessari per addivenire all'osservanza della disciplina relativa al Patto di stabilità interno negli esercizi 2013 e 2014;
- dare adempimento alle previsioni del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135 come modificato ed integrato dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174.

Dispone

che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune di Germagnano.


Il Relatore
Giandario Astegiano

Il Presidente
Enrica LATERZA

Depositata in Segreteria

22 NOV. 2012

Il Funzionario preposto

Federico Sola

